

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5049 del 11/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S. con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22. Autorizzazione Unica Ambientale per la MODIFICA dell'attivita' di produzione di biometano avanzato (338 Smc/h) da immettere nella rete del gas naturale, ubicato nel Comune di Codigoro (FE), localita' Foscari, Via Foscari n. 2, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-1951 del 22.04.2021, ex D.P.R. n. 59/2013.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5210 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 20689/2021/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S.** con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la **MODIFICA** dell'attività di **produzione di biometano avanzato (338 Smc/h) da immettere nella rete del gas naturale**, ubicato nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2, autorizzata con **Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2021-1951 del 22.04.2021, ex D.P.R. n. 59/2013.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda trasmessa in data 20.05.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/80701-80713-80720-80734-80742-80746 e 807520 del 21.05.2021) e completata in data 03.06.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/87188 del 03.06.2021) da parte della Ditta SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S., nella persona di Andrea Cavallari in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22, di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica (A.U.), atto n. DET-AMB-2019-4275 del 17.09.2019, rilasciato ai sensi del D.Lgs n. 387/03, come rettificato con atto n. DET-AMB-2019-5280 del 15.11.2019 e modificato con atto n. DET-AMB-2021-1958 del 22.04.2021, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano avanzato (338 Smc/h) da immettere nella rete del gas naturale, ubicato nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2;

VISTO in particolare che alla suddetta domanda è allegata l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ex D.P.R. n. 59/2013, per la modifica sostanziale dell'attività sopra citata, autorizzata con l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-1951 del 22.04.2021;

CONSIDERATO che l'istanza di A.U.A. è stata presentata dalla Società per la modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, delle matrici "emissioni in atmosfera" e

“scarichi idrici” e dichiarazione di “proseguimento senza modifiche” relativamente all'impatto acustico, pur allegando la documentazione inerente detta matrice;

VISTO che all'istanza di A.U.A. è altresì allegata la scheda “G1” contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;

VISTO che il progetto di variante prevede la realizzazione di due interventi principali, ma integrati tra loro quali:

- aumento della capacità produttiva dell'impianto di biometano avanzato, applicando una nuova ricetta alimentare, con passaggio della produzione oraria da 338 Sm³/h a 420 Sm³/h;
- produzione di ammendante compostato misto, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 75/2010 e s.m.i, con la costruzione di un nuovo impianto di compostaggio che utilizza parte del digestato ottenuto dalla fermentazione anaerobica delle biomasse, per l'umidificazione delle biomasse in fermentazione;

VISTO che con l'aumento della capacità produttiva, per l'emissione in atmosfera denominata **E1** (Upgrading) è previsto un aumento della portata da 380 Nmc/h a 450 Nmc/h, mentre, come dichiarato dalla Ditta, le altre emissioni restano invariate;

VISTO quanto indicato nella premessa dell'atto di A.U., ex D.Lgs 387, n. DET-AMB-2019-4275 del 17.09.2019, in merito alle emissioni in atmosfera **dalla E2 alla E13**, che si riporta:

- le emissioni in atmosfera denominate in planimetria con le sigle **E2**-Sfiati fasi pretrattamento e compressione, **E3**-Sfiato colonna di assorbimento fase skid, **E4**-Sfiati fase Dryer, **E5**-Sfiati consegna e fuori specifica, **E10**-Torcia 1, **E11**-Torcia 2, **E12**-Sfiati di emergenza da valvola di sovrappressione su accumulatore ed **E13**-Sfiati di emergenza da valvola di sovrappressione su accumulatore, non sono soggette ad autorizzazione, in quanto ricadenti nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. A tal proposito si precisa che la Ditta ha dichiarato che le emissioni E2, E3, E4 ed E5 entrano in funzione solo in caso di mancato funzionamento di altri due sistemi di sicurezza presenti a monte delle valvole da cui derivano queste emissioni;
- le emissioni in atmosfera denominate in planimetria con le sigle **E6**-Caldaia pre riscaldamento gas (biometano-potenzialità 30 Kw), **E7**-Caldaia pre riscaldamento gas (biometano-potenzialità 30 Kw), **E8**-Centrale termica 1 (biogas-potenzialità 300 Kw) ed **E9**-Centrale termica 2 (biogas-potenzialità 300

Kw), non sono soggette ad autorizzazione, in quanto ricadenti nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte Quinta, e ricompresi nell'Allegato IV, Impianti e attività in deroga, Parte I, dello stesso Decreto;

VISTA la nota dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, dello scrivente SAC, Prot. n. PG/2021/88330 del 04.06.2021, di avvio del procedimento amministrativo, ex D.Lgs n. 387/03 con indicazione della Conferenza Servizi in modalità Semplificata Asincrona (ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i.);

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica (A.U.), atto n. DET-AMB-2019-4275 del 17.09.2019, rilasciato ai sensi del D.Lgs 387/2003, l'atto di rettifica n. DET-AMB-2019-5280 del 15.11.2019 e l'atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2021-1958 del 22.04.2021;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-1951 del 22.04.2021, ex D.P.R. n. 59/2013, che ha sostituito l'Autorizzazione Unica Ambientale ricompresa al punto C) dell'atto di A.U. succitato ed è stata allegata, come parte integrante, all'atto di modifica non sostanziale dell'A.U., ex D.Lgs 387/03, n. 1958/2021, prima citato;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

il D.Lgs 183/2017;

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per le matrici ambientali dello stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-1951 del 22.04.2021;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto succitato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole, qualora le prescrizioni una tantum siano già state ottemperate;

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 10602 del 18.06.2021, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2021/95981 del 18.06.2021, allo scarico nello Scolo Foscari delle acque meteoriche, di prima e seconda pioggia, provenienti dall'insediamento in argomento;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/102668 del 30.06.2021;

VISTA la “Relazione Tecnica per richiesta integrazioni” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/94019;

VISTA la “Relazione Tecnica con valutazione favorevole e prescrizioni” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2021/109840 del 13.07.2021 con la quale ha, in particolare, ha precisato ed evidenziato quanto segue:

Scarichi idrici - Il progetto presentato dalla Società Agricola Leona prevede, per il nuovo impianto di compostaggio del digestato, la realizzazione di un piazzale con pavimentazione impermeabile sul quale sorgerà un fabbricato ricoperto da tettoia e una piazzola pavimentata in cemento.

Non è prevista la realizzazione di una rete fognaria per la captazione e l'allontanamento delle acque meteoriche, le precipitazioni saranno allontanate attraverso i fossati che contorneranno i tre lati dell'intervento proposto, che saranno opportunamente dimensionati con capienza tale da garantire la laminazione e il rallentamento del flusso delle acque in arrivo allo scola Foscari, punto di recapito finale degli scarichi idrici dell'impianto.

La ditta prevede la posa in opera, prima dell'immissione delle acque nel canale, di un pozzetto di campionamento per la verifica della qualità delle acque.

La ditta prevede inoltre la posa di canalette grigliate sui due lati corti della vasca di contenimento delle biomasse in fermentazione aerobica per la raccolta di eventuali spandimenti accidentali di digestato tal quale. Le due canalette saranno collegate con una tubazione ad un pozzetto di raccolta, con all'interno una pompa tritratrice che rilancia il liquido raccolto nella canaletta che alimenta l'impianto di compostaggio. Nel pozzetto collegato alla canaletta posto sul lato sud, di fronte alla piazzola in cemento chiusa su tre lati da cordoli saranno raccolti anche i liquidi che, causa eventi atmosferici improvvisi, andassero a originare dai cumuli di rifiuti presenti per messa in riserva R13 e che saranno coperti con apposito telo.

Impianto di compostaggio - sulla base delle integrazioni ricevute, valutata la documentazione presentata e tenuto conto sia delle modalità di gestione che la Società Agricola Leona attua presso il proprio stabilimento già esistente ed autorizzato, sia della posizione dell'intervento di progetto rispetto

a potenziali recettori, lo scrivente ufficio ritiene che il progetto per l'impianto di compostaggio possa essere valutato favorevolmente anche con la sola tettoia non tamponata e quindi aperto sui quattro lati. Tale valutazione favorevole è espressa con riserva: qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i., dovrà essere valutata la chiusura con installazione di idoneo sistema di aspirazione e abbattimento delle emissioni che si generano dall'attività. Si suggerisce alla ditta di valutare la possibilità di installare presso l'impianto di compostaggio un sistema di abbattimento e mitigazione degli odori con apposite sostanze odorizzanti;

VISTO il parere favorevole, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 0051951 del 06.08.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/123719 del 06.08.2021, purché la Ditta, in particolare:

- effettui un monitoraggio delle emissioni odorigene a seguito della messa in esercizio del nuovo impianto di compostaggio, in quanto si ritiene che il capannone progettato possa generare impatti odorigeni;
- garantisca il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, mediante adeguata manutenzione, fatte salve le determinazioni di Arpae in materia ambientale e di altri Enti aventi competenza in materia;

VISTA la nota trasmessa dalla SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S. in data 09.08.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/125165 del 10.08.2021, con cui, in particolare, comunica che all'interno del procedimento art. 12 D.Lgs 387/03, non verrà attivato il procedimento ex art. 216 D.Lgs 152/06, in quanto l'impianto di produzione di ammendante non potrà fare attività di recupero rifiuti. Nella stessa nota comunica di rinunciare completamente all'utilizzo del cippato di legno, considerato rifiuto speciale non pericoloso e di sostituirlo, per la produzione di ammendante, con una pari quantità di paglia di grano, di riso e stocchi di mais;

VISTO il provvedimento trasmesso dal Comune di Codigoro, Prot. n. 2021/17766 del 04.10.2021, acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2021/152963 del 05.10.2021, con cui, in particolare, rilascia il Nulla Osta Acustico con le condizioni che verranno riportate nel presente atto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, per la modifica dell'attività autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2019-1951 del 22.04.2021;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di modifica SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica, ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S.**, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Viale Cavour n. 22, C.F. e P.I. n. 01707920383, per la **modifica sostanziale**, ex D.P.R. n. 59/2013, dell'attività di **produzione di biometano avanzato (338 Smc/h) da immettere nella rete del gas naturale**, ubicato nel Comune di Codigoro (FE), località Foscari, Via Foscari n. 2, autorizzata con **Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2021-1951 del 22.04.2021, ex D.P.R. n. 59/2013.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue (acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale) di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue (domestiche tramite sul suolo tramite sub-irrigazione) di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A. SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono i seguenti:

- quello delle acque di prima pioggia, contrassegnato con la sigla "**S4**", che recapita nel canale consorziale Foscari, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C" - Tavola 7 "PIANTA FOGNATURE"**;
- quello delle acque reflue domestiche, che recapita sul suolo tramite subirrigazione, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C" - Tavola 7 "PIANTA FOGNATURE"**;

2. Per lo **scarico "S4"** devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs 152/06, compreso il parametro n. 50 (escherichia coli) con il limite di 5000 UFC/100 ml., nel **pozzetto di ispezione e**

campionamento, contrassegnato con il numero “4” e indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.a);

3. Gli impianti/sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “C” - Tavola 7 “PIANTA FOGNATURE”**, tenendo conto che i volumi delle vasche devono garantire, per l'area denominata “impianto biometano”, un volume utile totale di almeno 88,65 m³ e per l'area “stoccaggio biomasse” il volume utile totale di almeno 48,24 m³;
4. Relativamente allo scarico “S4”, devono essere eseguite, con **frequenza annuale**, analisi di autocontrollo contenenti almeno i seguenti parametri: pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD, COD ed escherichia coli;
5. I certificati delle suddette analisi devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
8. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento

dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
10. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
13. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
14. L'impianto di subirrigazione previsto per n. 2 abitanti equivalenti (A.E.), con una rete disperdente pari a 20 ml. (10 ml. per A.E.), deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 Giugno 2003, n. 1053;
15. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto di subirrigazione mediante l'adozione di opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la Ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
17. Devono essere rispettate le prescrizioni indicate nel parere dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 0051951 del 06.08.2021, citato in premessa, quali:

- deve essere garantito il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, mediante adeguata manutenzione.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con la sigla **"E1"** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D" - "PLANIMETRIA CON UBICAZIONE PUNTI DI EMISSIONE"**;
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 UPGRADING
Portata (Nm ³ /h)	450
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	13

Inquinanti (mg/Nm³)

NH ₃	250
H ₂ S	5
Sistema di abbattimento	-----

3. **Per l'emissione E1**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Codigoro;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;

- c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **frequenza almeno annuale**, per la verifica di tutti i parametri autorizzati;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "E"**;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari;
13. Relativamente alle emissioni derivanti dalle torce e ricadenti nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta deve dotarsi, per ciascuna torcia, di apposito registro vidimato da Arpae ove annotare gli eventi di attivazione delle torce, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali, Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
14. Dall' entrata in funzione dell' impianto e per la durata minima di due anni, dovrà essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene (rif. Art. 272-bis del D.Lgs 152/06 e smi e Linee Guida Arpae, atto n. DET-2018-426).

In particolare, il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati all'Arpae e al Comune di Codigoro;

15. Qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, con arrivo di segnalazioni da parte dei residenti della zona, in linea con quanto previsto all'art. 272-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà provvedere all'installazione presso l'impianto di compostaggio di un sistema di abbattimento e mitigazione degli odori con apposite sostanze odorizzanti. Qualora il problema permanga, si potrà valutare la chiusura dell'impianto di compostaggio, con installazione di idoneo sistema di aspirazione e abbattimento delle emissioni odorigene generate.

C. IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività con eventuale incremento del transito dei mezzi in entrata e uscita dall'impianto, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e negli spostamenti dei mezzi si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore tramite idonea organizzazione dell'attività.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio alla Ditta interessata, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. n. 59/2013, atto n. DET-AMB-2021-1951 del 22.04.2021.

Il presente provvedimento deve essere unito, come parte integrante, all'atto di modifica sostanziale dell'A.U., ex D.Lgs 387/03, relativamente al procedimento in oggetto.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché, per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio alla Ditta interessata.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.